



**INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI FAENZA
E PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI**
(art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 95 del 23/11/2015
Modificato con Delibera di Consiglio n. 3 del 17/01/2019
Modificato con Delibera di Consiglio n. 73 del 29/10/2020

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni, incluse associazioni, commissioni e comitati, per i quali la disciplina di riferimento, legislativa e/o regolamentare, preveda tali nomine e/o designazioni, e non preveda l'obbligo di nominare dipendenti della pubblica amministrazione.

Il Sindaco procede alle nomine e alle designazioni dirette, con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti nei termini di cui all'art. 50, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, di tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per i quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente mediante esplicita e diretta indicazione.

In ogni caso, il presente atto di indirizzi formula principi generali a cui l'organo comunale nominante dovrà fare riferimento anche nei casi in cui concorrerà alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dei soggetti partecipanti o aventi titolo per le nomine negli organismi esterni e, quindi, non frutto di una designazione diretta ed esclusiva attribuita al Comune.

Art.2) REQUISITI GENERALI

I rappresentanti del Comune presso gli organismi di cui all'art. 1) devono:

- a) possedere i requisiti del Codice Civile per l'incarico da ricoprire, se previsti;
- b) non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina a consigliere comunale contemplate al Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) fatto salvo quanto già stabilito dalla Legge, non essere, al momento della nomina, membri di altri organi amministrativi o collegi sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza, salvo che la carica sia collegata in termini funzionali ad altre già in essere e non sia remunerata; tale divieto non si applica nei confronti degli Amministratori comunali per le cariche che non prevedono emolumenti di alcuna natura;
- d) fatto salvo quanto già stabilito dalla Legge in ordine ai rinnovi, non essere stato nominato per più di tre mandati nello stesso organismo partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Faenza. Tale divieto si applica a partire dal quarto mandato e solamente se i mandati precedenti sono stati pari complessivamente a nove esercizi di bilancio.

In caso di incaricati al terzo mandato, è possibile nominare nuovamente il medesimo soggetto per un ulteriore incarico triennale, al solo fine di consentire la continuità dell'amministrazione dell'organismo partecipato per tutta la durata del mandato del Sindaco nel caso questi sia stato confermato al secondo mandato.

Per quanto riguarda gli organismi esterni come società, aziende, consorzi, istituzioni, fondazioni o che, comunque, abbiano propria autonoma personalità giuridica, i rappresentanti del Comune devono possedere anche i requisiti previsti dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge per

l'incarico da ricoprire e non devono trovarsi nella causa di incompatibilità o inconfiribilità, previste dal D.Lgs. 39/2013, dall'art.1, comma 734 della L. n. 296/2006 e dalle ulteriori normative specifiche in materia.

Art.3) REQUISITI PROFESSIONALI

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni debbono essere scelti fra persone che abbiano una comprovata competenza e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o esperienze per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali nel settore pubblico o in quello privato. Tali competenze e professionalità devono essere specifiche per l'incarico da assumere, siano esse di natura tecnica o amministrativa o contabile.

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal curriculum di studi e professionale.

Art.4) ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte.

Art.5) PARI OPPORTUNITÀ

Nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di persone di entrambi i sessi secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, in presenza di più candidature ritenute idonee per l'incarico da ricoprire, dovrà essere privilegiato il candidato più giovane.

Art.6) DOCUMENTAZIONE

Prima dell'emanazione dell'atto di nomina, la persona proposta deve presentare apposita dichiarazione in carta libera, sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata (anche per fax o per via telematica) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) titolo di studio posseduto;
- c) esplicita accettazione della proposta di nomina;
- d) piena conoscenza ed accettazione dei criteri contenuti nel presente documento di indirizzi;
- e) possesso dei requisiti richiesti elencati all'art. 2 e 3 del presente documento di indirizzi;
- f) dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi di Legge, e di conflitto di interesse di cui all'art. 4 del presente documento di indirizzi;
- g) dichiarazione di avere/non avere carichi pendenti e/o di avere/non avere riportato condanne, anche non definitive;
- h) autorizzazione al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate alle procedure di nomina e di designazione di cui al presente atto di indirizzi, nel rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regolamentare in materia di privacy.

La dichiarazione dovrà essere corredata da curriculum professionale e da ogni altro atto o documento ritenuto dall'interessato utile ai fini della attestazione delle qualità e competenze possedute.

Art.7) OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Coloro che vengono nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

A tal scopo i nominati o designati sono tenuti ad inviare all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

Art 8) COMPETENZA

Nel caso di nomine e designazioni dirette, l'atto di nomina deve contenere la motivazione della scelta in relazione ai requisiti di cui agli artt. 2) e 3) del presente documento di indirizzi, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire.

Tale provvedimento assume piena efficacia sin dal momento della sua emanazione.

Nel caso di nomina di competenza del Sindaco, quest'ultimo dà notizia del provvedimento medesimo al Consiglio comunale, mediante comunicazioni al Presidente del Consiglio comunale che le inoltra ai consiglieri. La pubblicità degli incarichi è inoltre garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9) PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

I rappresentanti del Comune negli organismi esterni con autonoma personalità giuridica, di cui al secondo comma dell'art. 2, e negli organismi esterni che prevedono un compenso a favore dei rappresentanti nominati dal Comune, sono tenuti a rendere pubblicità della propria situazione patrimoniale nei modi e con la frequenza di cui alla legge 5.7.1982 n. 441.

Art.10) DURATA IN CARICA

Di norma i rappresentanti del Comune negli organismi esterni di cui al presente atto di indirizzi durano in carica fino al rinnovo degli organi in cui sono nominati, in base a quanto stabilito dalle normative specifiche, dagli statuti degli organismi di riferimento, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina.

Nel caso in cui non sia prevista una specifica durata e, comunque, negli organismi privi di autonoma personalità giuridica, i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato elettorale dell'organo comunale nominante, fatta salva la partecipazione agli organi per l'ordinaria amministrazione fino alla conferma o al rinnovo delle nomine effettuate dall'Amministrazione comunale all'inizio del successivo mandato..

Art.11) REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

L'Amministrazione comunale provvede con proprio atto alla revoca della nomina o designazione nei seguenti casi:

- a) quando vengono meno i requisiti soggettivi indicati nel presente documento di indirizzi;
- b) quando sopraggiungono motivi di conflitto di interesse o di incompatibilità, compreso il rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, o comunque delitti di natura non colposa ovvero per reati che siano suscettibili di pregiudicarne l'onorabilità. E' fatto obbligo per l'interessato produrre specifica autocertificazione relativa all'inesistenza di simili cause di incompatibilità, con impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale loro insorgenza;
- c) quando la persona nominata o designata non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza agli indirizzi dell'Amministrazione comunale;
- d) quando siano ravvisate gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, negligenza, assenze ingiustificate o pregiudizio arrecato agli interessi del Comune.

Inoltre, l'Amministrazione comunale, sia all'inizio del proprio mandato che nel corso dello stesso, può revocare gli amministratori nominati o designati direttamente nel caso non ritenesse sussistere il rapporto fiduciario con gli stessi, indipendentemente dal verificarsi di una delle casistiche di cui al precedente capoverso.

Nel caso di nomina di competenza del Sindaco, quest'ultimo è tenuto a dare notizia del provvedimento di revoca nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART.12) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Salvo i casi regolati da normative specifiche, il processo di nomina è svolto secondo i criteri generali di pubblicità e trasparenza di cui al presente articolo.

Per le nomine e le designazioni in associazioni, comitati, commissioni e in generale in organismi privi di personalità giuridica si provvede limitandosi all'osservanza dei criteri definiti dall'art. 2, c. 1, e dell'art. 3 dei quali si dà atto nel relativo provvedimento. In tali casi, i capigruppo consiliari, gli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale (art. 39), le organizzazioni imprenditoriali e gli ordini professionali possono presentare proposte di candidature entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione, fermo restando il diritto del cittadino di produrre autonomamente la propria candidatura.

In attuazione di quanto previsto dal presente documento di indirizzi, sul sito internet del Comune è pubblicato un elenco nominativo di persone disponibili alla candidatura negli organismi di cui al precedente art. 2 comma 2.

Il Sindaco può provvedere alla raccolta di nuove candidature per le nomine, mediante apposito avviso pubblico.

La pubblicità dell'avviso pubblico è garantita attraverso:

- a) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nell'Albo pretorio del Comune;
- b) comunicazione ai gruppi consiliari comunali e agli istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale;
- c) comunicato stampa;

Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni, oltre che le dichiarazioni attestanti quanto previsto all'art. 6:

- a) dati anagrafici completi e residenza,
- b) titoli di studio,
- c) curriculum professionale,
- d) elenco delle eventuali cariche pubbliche ricoperte e delle eventuali cariche in altri organismi societari o aziende;

L'elenco aggiornato delle candidature pervenute viene pubblicato permanentemente sul sito web del Comune di Faenza; inoltre verrà pubblicato l'elenco dei nominativi nominati o designati, con i relativi curriculum professionali.

Resta ferma la possibilità per le persone interessate di inviare la propria candidatura in qualsiasi momento. La candidatura è a tutti gli effetti valida dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'ente; periodicamente si procederà all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo.

L'esistenza di tale possibilità può essere periodicamente pubblicizzata con specifico comunicato stampa pubblicato anche sul sito internet del Comune.

Le candidature hanno di norma validità a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'interessato o a futura, eventuale, integrale rinnovazione dell'elenco da parte dell'Amministrazione Comunale.

Limitatamente ai casi consentiti dalla Legge, il Sindaco può nominare componenti della Giunta comunale o dipendenti del Comune o della Unione della Romagna Faentina, anche al di fuori dei casi obbligatori ai sensi di legge, sebbene non presenti nell'elenco delle candidature pervenute ai sensi dei punti precedenti, ferma restando la valutazione dei requisiti generali e professionali di cui agli artt. 2) e 3) del presente documento di indirizzi;

Per le nomine relative ai collegi sindacali, l'elenco delle candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico di cui ai precedenti punti si intende integrato dagli elenchi validi dei soggetti qualificati in possesso dei requisiti per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti.